

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ  
DEGLI ESPONENTI DI BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, ISTITUTI DI  
MONETA ELETTRONICA, ISTITUTI DI PAGAMENTO E SISTEMI DI  
GARANZIA DEI DEPOSITANTI**

Con il presente provvedimento si emanano le nuove Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

A seguito dell'adozione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti di idoneità (il 'DM') degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB, si rende infatti necessario aggiornare la procedura per la verifica da parte della Banca d'Italia, in linea con quanto previsto dal Regolamento; il TUB prevede infatti che la valutazione della Banca d'Italia sia svolta secondo modalità e tempi da essa stabiliti.

Le Disposizioni, che tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica, sono pubblicate sul sito *web* della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le Disposizioni saranno anche pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le Disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2021 e si applicano:

- a) alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021;
- b) alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del DM, ma prima del 1° luglio 2021, limitatamente agli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della Sezione II <sup>(1)</sup>, se successivi al 1° luglio 2021.

Sono abrogati:

i) il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e il Provvedimento "Requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari. Procedura per la verifica" del 1° dicembre 2015;

ii) il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, ad eccezione degli Allegati A, C e D e dell'indicazione, contenuta nella Sezione I, paragrafo 4, riguardante il procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza per violazione del divieto di partecipazioni incrociate in intermediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti ("*interlocking*");

iii) il Capitolo III, Sezione IV, ad eccezione dei riferimenti al divieto di *interlocking*, e Sezione V, limitatamente alle indicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza in caso di difetto di idoneità e di sospensione di esponenti aziendali, delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (Provvedimento del 23 luglio 2019).

Le previsioni abrogate continuano tuttavia ad applicarsi alle nomine effettuate prima del 1° luglio 2021, fermo restando quanto previsto con riferimento agli eventi richiamati alla lettera b) del paragrafo precedente. In ogni caso, limitatamente alle procedure per le quali il verbale dell'organo competente è trasmesso alla Banca d'Italia a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, il termine, indicato nella Circolare n. 288 del 3

---

<sup>(1)</sup> Procedura per la valutazione dell'idoneità dei componenti supplenti dell'organo di controllo, assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, eventi sopravvenuti e rinnovi, sospensione degli incarichi.

aprile 2015, Titolo II, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1, entro cui la Banca d'Italia pronuncia la decadenza per difetto di idoneità è esteso da 60 a 120 giorni.

Eventuali rinvii alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle Disposizioni emanate con il presente provvedimento.

Roma, 4 maggio 2021

**Il Direttore Generale**  
Luigi Federico Signorini